



Set Informativo

Camper

Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile e
altre Garanzie dei Camper e Autocaravan

Il presente documento contiene:

Documento Informativo Precontrattuale (DIP)

Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)

Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario dei Termini

Mod. CAMP_CdA_2403 Edizione 03/2024

Gruppo Assicurativo Bene

GLOSSARIO	1 di 10
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	1 di 78
NORME COMUNI A TUTTI I CAPITOLI DI POLIZZA	1 di 78
Art. 1 – Quanto dura il Contratto e da quando decorre	1 di 78
Art. 2 – Proposta di rinnovo	1 di 78
Art. 3 – Pagamento del Premio	2 di 78
Art. 4 – Estensione territoriale.....	2 di 78
Art. 5 – Cosa devo fare se vendo il Veicolo o il Veicolo viene posto in conto vendita..	3 di 78
Art. 6 – Cosa devo fare in caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo.....	4 di 78
Art. 7 – Cosa posso fare in caso di distruzione, demolizione o esportazione del Veicolo.....	4 di 78
Art. 8 – Duplicato del Certificato e della Carta Verde.....	5 di 78
Art. 9 – Obbligo di distruzione del Certificato e della Carta Verde	5 di 78
Art. 10 – Cosa posso fare se non utilizzo l’auto (Sospensione di garanzia/Riattivazione)	5 di 78
Art. 11 – Cosa posso fare se cambio idea (Diritto di ripensamento per contratti venduti a distanza).....	6 di 78
Art. 12 – Vincolo a favore dell’Ente finanziatore o di Società di leasing.....	6 di 78
Art. 13 – Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente.....	7 di 78
Art. 14 – Competenza territoriale	7 di 78
Art. 15 – Imposte e tasse.....	7 di 78
Art. 16 – Rinvio alle norme.....	7 di 78
Art. 17 – Misure restrittive – Saction clause	7 di 78
Art. 18 – Cyber war.....	8 di 78
CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI	9 di 78
Art. 1.1 – Cosa assicuriamo.....	9 di 78
Art. 1.2 – Estensioni gratuite della garanzia R.C.A.	9 di 78
Art. 1.3 – Cosa non assicuriamo (Esclusioni e Rivalse).....	10 di 78
Art. 1.3bis – Soggetti esclusi dall’Assicurazione	12 di 78
Art. 1.4 – Attestato di Rischio	12 di 78
Art. 1.5 – Quando non viene rilasciato l’Attestato di Rischio	13 di 78
Art. 1.6 – Condizioni aggiuntive.....	14 di 78
Art. 1.7 – Bonus/Malus	15 di 78
Art. 1.8 – Criteri di determinazione della classe di merito C.U.	16 di 78

CAPITOLO 2 – CORPI VEICOLI TERRESTRI	24 di 78
PREMESSA.....	24 di 78
Art. 2.1 – Incendio.....	24 di 78
Art. 2.2 – Furto e rapina.....	25 di 78
Art. 2.3 – Eventi naturali.....	26 di 78
Art. 2.4 – Atti vandalici.....	27 di 78
Art. 2.5 – Cristalli.....	28 di 78
Art. 2.6 – Collisione.....	29 di 78
Art. 2.7 – Collisione con animali.....	30 di 78
Art. 2.8 – Kasko.....	31 di 78
Art. 2.9 – COMFORT.....	33 di 78
Art. 2.10 – Adeguamento automatico del valore Assicurato.....	35 di 78
Art. 2.11 – R.c. Vacanze.....	36 di 78
CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE	38 di 78
Art. 3.1 – Cosa assicuriamo.....	38 di 78
Art. 3.2 – Cosa non assicuriamo.....	38 di 78
Art. 3.3 – Morte.....	39 di 78
Art. 3.4 – Invalidità permanente.....	40 di 78
Art. 3.5 – Franchigia sull'Invalidità Permanente.....	42 di 78
CAPITOLO 4 – TUTELA LEGALE	43 di 78
Art. 4.1 – Oggetto dell'Assicurazione.....	43 di 78
Art. 4.2 – Ambito e garanzie.....	44 di 78
Art. 4.3 – Dove operano le garanzie.....	46 di 78
Art. 4.4 – Persone assicurate.....	46 di 78
Art. 4.5 – Esclusioni.....	46 di 78
CAPITOLO 5 – ASSISTENZA	48 di 78
Art. 5.1 – Rischio Assicurato.....	48 di 78
Art. 5.2 – Prestazioni.....	48 di 78
Art. 5.3 – Rischi esclusi dall'Assicurazione.....	62 di 78
Art. 5.5 – Estensione territoriale.....	63 di 78
Art. 5.6 – Istruzioni per la richiesta di assistenza.....	63 di 78
CAPITOLO 6 – NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	64 di 78
NORME SPECIFICHE RELATIVE AL CAPITOLO 1 R.C.A.	64 di 78
Art. 6.1 – Come denunciare un sinistro.....	64 di 78
Art. 6.2 – Risarcimento Diretto – Come denunciare un Sinistro.....	64 di 78
Art. 6.3 – Risarcimento del terzo trasportato.....	65 di 78
Art. 6.4 – Fondo di Garanzia Vittime della Strada.....	66 di 78
Art. 6.5 – Sinistri provocati dai Veicoli con targa estera.....	66 di 78
Art. 6.6 – Gestione delle vertenze e spese legali.....	66 di 78
NORME SPECIFICHE RELATIVE AL CAPITOLO 2 CORPI VEICOLI TERRESTRI.....	67 di 78
Art. 6.7 – Come si denuncia un Sinistro.....	67 di 78
Art. 6.8 – Determinazione dell'ammontare del danno.....	68 di 78

Art. 6.9 – Scoperto e Franchigia.....	70 di 78
Art. 6.10 – Regola proporzionale	70 di 78
Art. 6.11 – Procedura per l'accertamento del danno e relative controversie	70 di 78
Art. 6.12 – Riparazione e/o sostituzione delle cose danneggiate e/o rubate	70 di 78
Art. 6.13 – Ritrovamento del Veicolo oggetto di Furto o Rapina	71 di 78
Art. 6.13bis – Gestione delle vertenze e spese legali	71 di 78
NORME SPECIFICHE RELATIVE AL CAPITOLO 3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE	72 di 78
Art. 6.14 – Criteri di indennizzabilità.....	72 di 78
Art. 6.15 – Cosa fare in caso di Sinistro	72 di 78
Art. 6.16 – Denuncia del Sinistro	72 di 78
Art. 6.17 – Controversie sulla determinazione dell'Indennizzo	73 di 78
Art. 6.18 – Pagamento dell'Indennizzo.....	74 di 78
Art. 6.19 – Rinuncia all'azione di surroga	74 di 78
Art. 6.20 – Assistenza infortuni	74 di 78
NORME SPECIFICHE RELATIVE AL CAPITOLO 4 TUTELA LEGALE.....	75 di 78
Art. 6.21 – Insorgenza del Sinistro	75 di 78
Art. 6.22 – Denuncia di Sinistro e scelta del legale.....	75 di 78
Art. 6.23 – Gestione del Sinistro.....	76 di 78
Art. 6.24 – Disaccordo sulla gestione del Sinistro	77 di 78
Art. 6.25 – Recupero di somme.....	77 di 78
NORME SPECIFICHE RELATIVE AL CAPITOLO 5 ASSISTENZA	77 di 78
Art. 6.26 – Gestione dei Sinistri ed erogazione delle prestazioni.....	77 di 78
Art. 6.27 – Diritto di Rivalsa.....	77 di 78
Art. 6.28 – Modalità e norme per la richiesta di assistenza	77 di 78
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINI CONTRATTUALI	1 di 7

CAPITOLO 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

Art. 1.1 – Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza, da chiunque guidato, su strade pubbliche o in aree a queste equiparate, per i quali è obbligatoria l'Assicurazione ai sensi dell'articolo 122 della Legge, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di Risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo indicato in Polizza.

La sosta, la fermata, la marcia del Veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla Circolazione.

Bene Assicurazioni inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa Premessa, i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni qualora siano espressamente richiamati nel Simplo di Polizza. In questo caso, i Massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali. Bene Assicurazioni inoltre assicura i rischi non compresi nell'Assicurazione obbligatoria per quanto previsto all'art. 1.2 "Estensioni gratuite della garanzia R.C.A", per quanto previsto all'art. 1.6 "Condizioni Aggiuntive" qualora siano espressamente richiamate in Applicazione. I Massimali indicati in Applicazione sono destinati anzitutto ai Risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai Risarcimenti dovuti sulla base delle "Estensioni gratuite della garanzia R.C.A" e delle "Condizioni Aggiuntive" espressamente richiamate in Applicazione.

Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a Terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Art. 1.2 – Estensioni gratuite della garanzia R.C.A.

A estensione della copertura per la Responsabilità Civile obbligatoria di cui all'Art. 122 della Legge, Bene Assicurazioni, senza alcun sovrappremio, assicura:

- a) la Responsabilità Civile per i danni causati dalla Circolazione dei Veicoli in aree private fermo quanto previsto alla lettera f) del presente articolo;
- b) la Responsabilità Civile dei trasportati sul Veicolo assicurato per i danni da questi involontariamente cagionati a Terzi, non trasportati, in relazione a fatti connessi con la Circolazione del Veicolo;
- c) la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a Terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. Sono esclusi i danni subiti dalle cose trasportate, dalle cose di terzi in consegna o in custodia, i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni al Veicolo;

- d) derivanti dalla Circolazione di eventuali rimorchi o carrelli appendice quando sono agganciati al Veicolo assicurato (motrice) costituendo con esso un unico Veicolo;
- e) i danni derivanti dall'eventuale perdita di accessori (quali ad esempio portabiciclette, bagagliere, ecc.) stabilmente installati sul Veicolo e non indicati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione, **purché gli stessi siano regolarmente omologati e montati nel rispetto delle schede tecniche e delle case costruttrici del Veicolo e dell'accessorio.**
- f) Bene Assicurazioni assicura la Responsabilità Civile per i danni diretti involontariamente cagionati a cose/ animali di terzi ed a persone dall'incendio del Veicolo indicato in Polizza, dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del Veicolo indicato in Polizza, quando lo stesso non è in Circolazione, **fino a concorrenza per capitali, interessi e spese di 200.000 euro per ogni Sinistro;**
- g) Bene Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa, nel caso in cui il peso complessivo a pieno carico del veicolo assicurato, al momento del sinistro, sia superiore di non oltre il 25% rispetto a quello indicato nella carta di circolazione.
- h) Bene Assicurazioni rinuncia al diritto di rivalsa per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano le cinture di sicurezza allacciate, ferma la facoltà di Bene Assicurazioni di risarcire il danno in proporzione e per i danni subiti dalle persone trasportate nella cella abitativa del veicolo, nel caso in cui la persona trasportata, non abbia potuto utilizzare la cintura di sicurezza in quanto il veicolo, nonostante gli obblighi di legge, non è dotato di numero sufficiente dall'origine. La rinuncia alla rivalsa vale a condizione che il numero delle persone trasportate non superi quello indicato dalla carta di circolazione e che comunque risultino al momento del sinistro sedute nelle poltrone idonee allo stazionamento.

Sono esclusi i danni:

- **a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'Assicurato;**
- **da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Art. 1.3 – Cosa non assicuriamo (Esclusioni e Rivalse)

La garanzia non è valida e Bene Assicurazioni eserciterà, nei confronti del responsabile del danno e/o del Proprietario del Veicolo, il diritto di Rivalsa per le somme pagate in caso di Sinistro in ottemperanza alla Legge, ai Terzi danneggiati nei seguenti casi:

- a) **sinistri cagionati da Conducente non abilitato alla guida del Veicolo a norma delle disposizioni in vigore. Bene Assicurazioni Società Benefit rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa nel caso di:**
 - 1. **sinistro cagionato da Conducente con patente idonea ed abilitante alla guida del Veicolo ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 180 giorni, purché venga rinnovata entro 90 giorni dalla data di accadimento del Sinistro, salvo che il mancato rinnovo entro tale termine sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal Conducente del Veicolo a causa del sinistro stesso;**

2. sinistro cagionato da persona che abbia superato l'esame di idoneità alla guida, ma sia in attesa del rilascio della patente, purché detta patente venga rilasciata dalle competenti Autorità entro 120 giorni dal giorno di superamento del predetto esame.
- b) danni causati a Terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo Codice della Strada;
 - c) danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;
 - d) nel caso di autoveicoli utilizzati per le esercitazioni di guida, durante la guida dell'allievo, se l'esercitazione non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge;
 - e) nel caso di Veicoli con targa in prova, se la Circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
 - f) nel caso di Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l'uso;
 - g) nel caso di Assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione;
 - h) se il Conducente guida in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
 - i) nel caso di Veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
 - j) nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
 - k) nel caso di fermo amministrativo del Veicolo;
 - l) Sinistri cagionati da Conducente non abilitato alla guida del veicolo;
 - m) danni causati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo all'interno delle Aree aeroportuali riservate alla sosta, al parcheggio, al rullaggio, al decollo e all'atterraggio degli aeromobili;
 - n) danni conseguenti ad inquinamento se le operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante e/o le operazioni di carico da terra sul Veicolo e viceversa sono state eseguite in luoghi e/o modalità non conformi alla normativa in vigore;
 - o) in caso di dolo del conducente;
 - p) danni causati dalla perdita del carico o di parte di esso qualora il trasporto avvenga in modo difforme da quanto previsto dalla normativa vigente;
 - q) se la Circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione.

Nei precedenti casi, dalla lettera a) alla lettera q), ed in tutti gli altri casi in cui sia applicabile l'Art. 144, comma 2 della Legge, Bene Assicurazioni eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che

abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Il predetto elenco di limitazioni della garanzia R.C.A. è da considerarsi tassativo e non può essere esteso per analogia a casi simili. Le relative azioni di Rivalsa potranno essere esercitate da Bene Assicurazioni solo nei casi indicati nell'elenco stesso.

Bene Assicurazioni, a parziale deroga dell'art. 1.3, rinuncia al diritto di Rivalsa nei confronti del Proprietario o Locatario del Veicolo dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito alcuna abilitazione alla guida del Veicolo assicurato;
- per i danni subiti dai trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di Veicolo guidato da persone in stato di Ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico o da tossicodipendenza certificata.

Tale condizione non è operante nel caso in cui il Proprietario o Locatario del Veicolo fosse a conoscenza di tali circostanze prima del Sinistro.

Art. 1.3bis – Soggetti esclusi dall'Assicurazione

I danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro sono esclusi dalla garanzia. Sono pure esclusi i danni alle cose subiti dai soggetti indicati all'Art. 129 della Legge e precisamente:

- dal Proprietario del Veicolo assicurato, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario;
- dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, ascendenti, discendenti nonché dai parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico del Conducente o dei soggetti di cui al punto precedente;
- dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con questi in uno dei rapporti di cui al punto che precede.

Art. 1.4 – Attestato di Rischio

L'Attestato di Rischio è messo a disposizione del Contraente e di eventuali Aventi diritto ai sensi dell'Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, se persone diverse dal Contraente (quali il Proprietario, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o il locatario), in formato elettronico almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto, nella sezione riservata ai Clienti sul sito www.bene.it cui si potrà accedere con le credenziali già in possesso o che si potranno richiedere utilizzando il codice "Self Area" seguendo le istruzioni indicate nel sito.

In aggiunta a tale modalità, l'Attestato di Rischio potrà essere ottenuto:

- in forma telematica dal Contraente o dall'Avente diritto ai sensi dell'Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015, inviando una *e-mail* al Servizio Clienti di Bene

Assicurazioni all'indirizzo clienti@bene.it ed indicando la targa del Veicolo, il nominativo e il codice fiscale;

- facendone richiesta all' Intermediario cui sia stata assegnata la gestione del Contratto.

Bene Assicurazioni consegna l'Attestato di Rischio al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto ai sensi dell'Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento Ivass 9/2015 (Proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario).

Inoltre, nel caso di Veicolo in *leasing* o dato a noleggio a lungo termine e purché la durata di tali Contratti non sia inferiore a 12 mesi, l'Attestato di Rischio può essere rilasciato all'effettivo utilizzatore del Veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del Veicolo acquisendone la proprietà. L'Attestato di Rischio potrà essere rilasciato contestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all'ultima annualità effettivamente conclusa.

Nell'Attestato di Rischio sono riportate le seguenti informazioni:

- la denominazione della compagnia di assicurazioni;
- il nome e il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la indicazione della ditta oppure la ragione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se persona giuridica;
- i medesimi dati indicati al punto precedente del Proprietario o del diverso Avente diritto all'Attestato di Rischio ai sensi dell'Art. 1 comma 1 lett. e) del Regolamento IVASS 9/2015;
- il numero di Polizza;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il Contratto;
- la data di scadenza del Contratto per il quale l'Attestato di Rischio viene rilasciato;
- i dati della targa di riconoscimento o i dati del telaio quando la targa non sia prescritta;
- la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria con la quale sia stato sottoscritto il contratto;
- il numero dei Sinistri pagati (anche a titolo parziale) con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria, eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 10 anni con la specificazione della tipologia di danno liquidato (danno a cose, danno a persone o danno sia a persone che a cose). Per i sinistri con Responsabilità paritaria viene indicata anche la percentuale di responsabilità riconosciuta;
- il numero e gli importi delle Franchigie formalmente richieste all'Assicurato e da questi non corrisposte;
- il codice Identificativo Univoco del Rischio (IUR) determinato dall'abbinamento tra il proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento IVASS 9/2015, e ciascun veicolo di proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio.
- nel caso di Polizza stipulata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134, comma 4-bis, del Codice, l'Attestazione contiene l'indicazione di tale circostanza. Tale indicazione viene mantenuta anche nelle Attestazioni successive alla prima.

Art. 1.5 – Quando non viene rilasciato l'Attestato di Rischio

L'Attestato di Rischio non viene rilasciato nei casi di:

- sospensione di garanzia in corso di Contratto;
- annullamento o anticipata risoluzione del Contratto rispetto alla scadenza naturale;

- Contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- Contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- cessazione del Contratto per alienazione del Veicolo assicurato, per messa in conto vendita, per Furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della Circolazione del Veicolo;
- cessione del Contratto per alienazione del Veicolo assicurato;

Bene Assicurazioni, inoltre, rilascia l'Attestato di Rischio solo a condizione che sia concluso il Periodo di osservazione.

Art. 1.6 – Condizioni aggiuntive

Premessa

L'Assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoriportate Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste nonché le esclusioni dal novero dei Terzi di cui all'Art. 129 della Legge.

Le condizioni speciali sono operative soltanto se espressamente richiamate in Polizza.

Art. 1.6.1 – Protezione Rivalse SMART

Bene Assicurazioni, a parziale deroga dell'Art. 1.3, rinuncia al diritto di Rivalso:

- nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
- nel caso di Veicolo guidato in stato di Ebbrezza;
- nel caso di danni arrecati dalla Circolazione ai Terzi, trasportati e non, purché avvenuta all'insaputa degli stessi trasportati, del Veicolo condotto dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela e conviventi con il Proprietario del Veicolo;
- provvederà, nel caso di Incidente, dove sono esclusivamente coinvolti due Veicoli, avvenuto con altro Veicolo identificato ma privo di regolare copertura e di esclusiva responsabilità del Conducente di tale Veicolo, all'Indennizzo dei danni materiali subiti dal Veicolo assicurato a condizione che esista un verbale di pubblica Autorità intervenuta sul luogo dell'Incidente attestante le dette condizioni.

Si precisa che, solo con riguardo a questo ultimo caso:

- **l'Indennizzo viene corrisposto fino alla concorrenza di 10.000 euro per Sinistro**, purché il medesimo non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dal Contratto e a condizione che l'Assicurato non abbia fatto ricorso al Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
- l'Assicurato ha l'obbligo di cedere a Bene Assicurazioni, sino all'ammontare dell'importo ricevuto, il **proprio diritto di credito nei confronti del Responsabile civile**;
- Rinuncia al diritto di Rivalso per i danni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui il trasporto non avvenga in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Carta di Circolazione del Veicolo. **Rimane ferma la facoltà di Bene Assicurazioni di risarcire il danno in proporzione.**

CAPITOLO 2 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

PREMESSA

Ogni singola garanzia della sezione “Rischi diversi” è disciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle “Norme comuni a tutte le sezioni di Polizza”.

Le seguenti garanzie sono operative soltanto se espressamente richiamate in Polizza e qualora ne sia stato pagato il relativo Premio.

Art. 2.1 – Incendio

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza causati da Incendio, azione del fulmine, Esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Si intendono inoltre compresi i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito della combustione di enti esterni al veicolo, cosiddetti danni da calore.

Sono inclusi nella garanzia gli *Optional*, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.

L'Assicurazione è prestata a valore intero.

Cosa non assicuriamo

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) causati agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- b) avvenuti in occasione di: atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, seguito o meno da Incendio, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- c) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- d) determinati o agevolati da dolo o attività illecite dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;

ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato.

Art. 2.2 – Furto e rapina

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di Furto o Rapina, consumati o tentati. Sono compresi i danni prodotti al Veicolo nell'esecuzione o nella tentata esecuzione del Furto o Rapina del Veicolo stesso.

La garanzia è estesa ai danni diretti subiti dal Veicolo durante la Circolazione non autorizzata successiva al Furto o Rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate.

La garanzia, secondo quanto indicato in Polizza, può essere prestata con applicazione di uno Scoperto o di una Franchigia per ogni Sinistro indennizzabile.

Sono inclusi nella garanzia gli *Optional*, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.

Cosa non assicuriamo – Esclusioni

Dalla garanzia sono esclusi i danni:

- a) **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;**
- b) **avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- c) **avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**
- d) **determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave (es.: Furto avvenuto con i dispositivi di avviamento a bordo del veicolo assicurato) dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;**
- e) **dovuti ad Appropriazione indebita;**
- f) **ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato.**
- g) **meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento;**
- h) **causati da cose trasportate.**

Art. 2.3 – Eventi naturali

Forma Base

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, causati da:

- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani e le cose da essi trasportate
- alluvioni, inondazioni e allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- terremoti, tsunami ed eruzioni vulcaniche.

La garanzia è prestata purché gli eventi descritti siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti sui luoghi di accadimento e/o su una pluralità di veicoli/ soggetti.

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio, senza l'applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza e non oltre il valore commerciale del veicolo ed **opera con la franchigia riportata sul Simplo di Polizza.**

Sono inclusi nella garanzia gli *Optional*, il cui valore assicurato deve essere indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.

Le riparazioni relative ai danni causati da grandine eseguite presso i centri convenzionati con Bene Assicurazioni, saranno rimborsate senza l'applicazione dello Scoperto e minimo non indennizzabile indicato in polizza.

I centri convenzionati sono:

- Dottor Grandine Numero Verde 800.58.73.36 (dall'estero 011.196.491.03)

Cosa non assicuriamo - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da Incendio,
- b) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- c) avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- e) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato e dei trasportati;
- f) ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato;
- g) agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi;

- h) dovuti ad aspirazione di acqua nel motore qualunque ne sia la causa.
- i) da caduta di neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, uragani, tempeste;
- j) causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, uragani, tempeste.

Forma Top

A parziale deroga di quanto indicato alla Forma Base, la garanzia è prestata a Valore Intero e per ogni Sinistro indennizzabile sarà applicato lo Scoperto indicato in Polizza.

Art. 2.4 – Atti vandalici

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio o vandalismo.

Sono inclusi nella garanzia gli *Optional*, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.

Per ogni Sinistro indennizzabile verrà applicato lo Scoperto indicato in Polizza. La garanzia è prestata a Valore Intero.

Cosa non assicuriamo – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a Fenomeno Elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- b) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- c) avvenuti in occasione di: atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, occupazioni militari, atti di terrorismo, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, allagamenti e altri fenomeni naturali, cedimenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- e) determinati o agevolati da dolo, attività illecite o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
- f) causati al Veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- g) ad animali, merci, indumenti, bagagli, e cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente e dell'Assicurato;
- h) conseguenti alla Circolazione dei Veicoli in area pubblica e/o privata;

- i) sulla parte danneggiata dal Veicolo qualora risultino danni preesistenti da qualunque causa originati.

Art. 2.5 – Cristalli

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni assicura i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore, tettuccio panoramico e cristalli laterali nonché lucernari e botole di aerazione e vetrate anche se di materiale diverso dal cristallo) del Veicolo indicato in Polizza, dovuta a causa accidentale o fatto involontario di Terzi quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia o con altro contratto emesso separatamente con Bene Assicurazioni (incendio, furto, atti vandalici, eventi naturali). **La garanzia opera fino alla concorrenza per Sinistro e per anno assicurativo, della somma di:**

- **500 euro nell'opzione 1**
- **1.000 euro nell'opzione 2,**
- **2.000 euro nell'opzione 3**

indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

Sono esclusi i costi relativi alla sostituzione/ricalibratura dei sensori collegati al cristallo sostituito/ riparato.

Le riparazioni/sostituzioni dei cristalli saranno rimborsate con l'applicazione di una Franchigia di 250 euro per Sinistro. La franchigia non è operante in caso di riparazioni/sostituzioni di lucernari, botole e vetrate.

Tabella esemplificativa dell'applicazione della franchigia:

DANNO	MASSIMALE	FRANCHIGIA	INDENNIZZO
100	500	250	0
300	500	250	50
800	500	250	500
1.000	1.000	250	750

Qualora l'Assicurato scelga di far riparare/sostituire i cristalli tramite i centri convenzionati con Bene Assicurazioni:

- **La somma assicurata è elevata a:**
 - **1.000 euro per l'opzione 1**
 - **2.000 euro per l'opzione 2**
 - **4.000 euro per l'opzione 3**
- Sono compresi i costi relativi alla sostituzione/ricalibratura dei sensori collegati al cristallo **sostituito/riparato purché previsti di serie dalla casa costruttrice e comunque non installati successivamente all'acquisto;**
- **La Franchigia di 250 euro non è applicata.**

I centri convenzionati sono:

- **Glassdrive** (Numero verde 800.01.06.06)
- **Vetrocar** (Numero verde 800.00.80.80)

- **Carglass** (Numero verde 800.42.22.16)

Cosa non assicuriamo – Esclusioni

La garanzia non è valida per i danni:

- a) **esclusivamente di natura estetica, che non compromettano la funzionalità e la sicurezza del cristallo;**
- b) **causati ad altre parti del Veicolo Assicurato a seguito della rottura dei cristalli;**
- c) **a gruppi ottici o a specchietti retrovisori interni ed esterni;**
- d) **conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;**
- e) **commessi con dolo o colpa grave e/o conseguenti alla guida e alla manovra del veicolo assicurato.**

Art. 2.6 – Collisione

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con altro Veicolo a motore identificato.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della Regola proporzionale, fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza e non oltre il valore commerciale del veicolo.

La garanzia opera con la franchigia riportata sul Simplo di polizza.

Cosa non assicuriamo – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) **subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;**
- b) **conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione;**
- c) **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;**
- d) **occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;**
- e) **avvenuti in occasione di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, grandine e altri fenomeni naturali, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;**
- f) **avvenuti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo Codice della Strada;**
- g) **avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;**

- h) determinati da dolo o attività illecite dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
- i) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia;
- j) subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- k) da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla Carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto;
- l) subiti da Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se l'esercitazione non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge
- m) subiti da Veicolo con targa in prova;
- n) subiti da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario/Locatario o dal suo dipendente;
- o) cagionati dalle e/o alle cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

Art. 2.7 – Collisione con animali

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di collisione con animali protetti e da reddito.

L'Assicurazione è prestata a primo rischio assoluto, senza l'applicazione della Regola proporzionale, **fino alla concorrenza di 2.000 euro** e non oltre il valore commerciale del veicolo.

La garanzia opera con una franchigia di 250 euro.

Tabella esemplificativa dell'applicazione della franchigia:

DANNO	MASSIMALE	FRANCHIGIA	INDENNIZZO
200	2.000	250	0
1.000	2.000	250	750
2.050	2.000	250	1.800
3.000	2.000	250	2.000

L'assicurato, oltre alla denuncia del fatto a Bene Assicurazioni, è tenuto a consegnare il rapporto o il verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro

In caso in cui il verbale o il rapporto non venga consegnato, non procederà alla liquidazione del sinistro.

Cosa non assicuriamo – Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione del veicolo (ad esempio sentieri di campagna, sentieri di montagna, mulattiere);
- b) conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
- c) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- d) determinati da dolo o attività illecite dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato;
- e) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di Polizza;
- f) subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore o in stato di Ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. L'esclusione è operante anche se sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla Rivalsa per la garanzia R.C.A.;
- g) cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- h) subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. L'esclusione è operante anche se sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla Rivalsa per la garanzia R.C.A.;
- i) la garanzia inoltre non è operante nel caso in cui venga comminata al conducente la sanzione prevista per violazione dell'art. 189, comma 9bis del Codice della Strada (omissione di fermarsi e di mettere in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiamo subito il danno);
- j) i danni subiti da Veicoli con targa in prova.

Art. 2.8 – Kasko

Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni che seguono, indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo indicato in Polizza, a seguito di:

- collisione con altro Veicolo a motore;
- urto contro ostacoli mobili o fissi;
- ribaltamento o uscita di strada avvenuti durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Sono inclusi nella garanzia gli *optional*, il cui valore assicurato deve essere espressamente indicato in Polizza, pena la loro non indennizzabilità.

La garanzia, secondo quanto indicato in Polizza, è prestata con applicazione di uno Scoperto o di una Franchigia per ogni Sinistro indennizzabile.

L'Assicurazione è prestata a valore intero.

Cosa non assicuriamo - Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano, di Circolazione fuori strada;
- b) conseguenti a Furto (consumato e tentato), Rapina, ed Incendio che non siano diretta conseguenza di collisione, urto o ribaltamento;
- c) occorsi durante il periodo di fermo amministrativo, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- d) occorsi nel caso in cui il Veicolo non sia in regola con la revisione periodica;
- e) avvenuti in occasione di atti di guerra, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, tempeste, grandine, alluvioni, inondazioni, allagamenti, cedimenti o smontamenti o franamenti del terreno, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- f) avvenuti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del Codice della Strada, se al Conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo Codice della Strada;
- g) avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad imprese temerarie o ad azioni delittuose;
- h) determinati da dolo o attività illecite dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida o per la riparazione o custodia del Veicolo Assicurato e dei trasportati;
- i) alle ruote (cerchioni, pneumatici e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro Danno indennizzabile a termini di garanzia;
- j) subiti dal Veicolo se guidato da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore, o guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l'influenza di Sostanze Stupefacenti o Psicotrope, in violazione delle disposizioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
- k) da utilizzo del Veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'Assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale effetto;
- l) subiti da Veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se l'esercitazione non è effettuata secondo le modalità previste dalla legge
- m) subiti da Veicolo con targa in prova;
- n) subiti da Veicolo dato a noleggio con Conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il Veicolo non sia guidato dal Proprietario/Locatario o dal suo dipendente;
- o) cagionati dalle e/o alle cose o animali trasportati sul Veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico.

Art. 2.9 – COMFORT

Art. 2.9.1 – Rimborso Sinistro

Per i Sinistri liquidati con la Procedura di Risarcimento Diretto l'Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Intermediario) alla CONSAP S.p.a.- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici sita in via YSER, 14 00198 ROMA nella sua qualità di gestore della c.d. stanza di compensazione, l'effettivo ammontare del Risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP S.p.a. secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima. A seguito dell'informativa ricevuta dalla stanza di compensazione di avvenuto rimborso dell'importo del Sinistro, Bene Assicurazioni procederà a riclassificare il Contratto e a rimborsare il 90% di quanto rimborsato dal cliente **fino ad un massimo di 900 euro**.

Art. 2.9.2 – Soccorso vittime della strada

La garanzia è prestata **fino a 250 euro** per i danni materiali all'interno del Veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso, o da un Certificato dell'Autorità di polizia intervenuta sul luogo dell'Incidente che dovrà essere presentato a Bene Assicurazioni entro il settimo giorno dall'avvenimento dannoso.

Art. 2.9.3 – Spese per la duplicazione della patente di guida

Bene Assicurazioni, in caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro.

Art. 2.9.4 – Spese per documenti a seguito di furto totale

Bene Assicurazioni si impegna a corrispondere le spese sostenute dal Contraente, a seguito di furto totale o rapina del Veicolo indicato in Polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:

- il Certificato di perdita di possesso;
- l'estratto cronologico generale o storico del P.R.A.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro.

Art. 2.9.5 – Smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa

Bene Assicurazioni si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dal Contraente a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del Veicolo,

dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità.

La garanzia è prestata fino ad un massimo di 150 euro per Sinistro.

Art. 2.9.6 – Spese di recupero, custodia e parcheggio

In caso di furto o rapina del Veicolo identificato in Polizza, **Bene Assicurazioni rimborsa fino alla concorrenza di 250 euro (elevato a 1.000 euro nel caso di recupero all'estero) per Sinistro** le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per il recupero, custodia e parcheggio del Veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Art. 2.9.7 – Spese di lavaggio e disinfezione del Veicolo dopo furto o rapina

In caso di furto totale o rapina del Veicolo Assicurato, indennizzabile a termini di Polizza, **Bene Assicurazioni rimborsa fino alla concorrenza di 100 euro per Sinistro** le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del Veicolo dopo il ritrovamento dello stesso.

Art. 2.9.8 – Perdita o sottrazione chiavi

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo indicato in Polizza, Bene Assicurazioni rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato:

- per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo,
- per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto;

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di 350 euro per Sinistro. Il pagamento dell'Indennizzo è subordinato alla presentazione:

- **in caso di sottrazione, della copia autentica della denuncia presentata alla Pubblica Autorità;**
- **in caso di smarrimento, dell'autodichiarazione fornita dall'Assicurato.**

Art. 2.9.9 – Danni da roditore

In caso di danni provocati dalla presenza occasionale di roditori all'interno del Veicolo, Bene Assicurazioni rimborsa l'Assicurato delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto elettrico del **fino alla concorrenza di 500 euro.**

Art. 2.9.10 – Danni al Veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate

Bene Assicurazioni indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto o rapina, tentati o consumati, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso. La garanzia è prestata con il **limite massimo indennizzabile di 500 euro per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. 2.9.11 – Furto del bagaglio

Bene Assicurazioni garantisce l'indennizzo del furto del bagaglio custodito nel veicolo assicurato, **fino al massimo di 1.000 euro**, per sinistro e per anno assicurativo, intendendosi per bagaglio

qualsiasi oggetto per uso domestico o personale non stabilmente installato, **con espressa esclusione di denaro, carte di credito, assegni e titoli di credito di qualsiasi natura, preziosi ed articoli di gioielleria di qualsiasi genere, cicli e motocicli.**

Tale garanzia è operante a condizione che il bagaglio si trovi all'interno del veicolo, che questo sia debitamente chiuso e che il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdottisi nell'autocaravan violandone le chiusure esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, ovvero in caso di furto totale del veicolo, per eventi comunque occorsi a più di 50km dall'indirizzo di residenza dell'assicurato.

Sono coperti, cumulativamente **fino al 50% della somma assicurata**, i danni ad apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, attrezzatura sportiva, strumenti musicali, armi da difesa personale e/o da caccia, occhiali da vista o da sole.

La garanzia è operante con una franchigia di 200 euro, non applicata in caso di furto totale del veicolo.

Art. 2.10 – Adeguamento automatico del valore Assicurato

Ad ogni scadenza di rinnovo e/o alla scadenza annuale del rateo iniziale, Bene Assicurazioni provvederà ad adeguare automaticamente il valore assicurato al valore commerciale del Veicolo (il valore degli optional sarà adeguato proporzionalmente) determinato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista Quattroruote Professional e, di conseguenza, il relativo Premio. L'operazione verrà effettuata da Bene Assicurazioni utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicurato risulti pari o inferiore al valore commerciale come sopra determinato.

L'adeguamento del valore assicurato comporta la modifica dei premi delle garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi naturali, Atti vandalici e Kasko.

Al momento della stipula del Contratto il Contraente dichiara:

- a quale marca, modello ed allestimento appartiene il Veicolo che intende assicurare, individuandolo fra quelli previsti da Quattroruote Professional;
- il mese e l'anno della prima immatricolazione del Veicolo, anche se avvenuta all'estero;
- il valore complessivo degli eventuali Optional che intende assicurare.

L'adeguamento automatico non viene effettuato:

- in caso di cessazione delle valutazioni di Quattroruote Professional o di sostanziale modifica dei criteri di valutazione adottati dalle rubriche "Auto nuove" ed "Auto usate" di tale fonte;
- se il modello del Veicolo assicurato non è più quotato da "Quattroruote Professional".

In questi casi il valore del Veicolo e degli eventuali *optional* saranno adeguati al valore di mercato **solo su specifica richiesta del Contraente.**

È comunque diritto del Contraente di richiedere che venga stabilito un valore diverso. In quest'ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo Contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente.

Art. 2.11 – R.c. Vacanze

Le prestazioni sono fornite esclusivamente previa autorizzazione della Centrale operativa di Assistenza e se previsto un mezzo di trasporto sarà scelto da quest'ultima in base a quello più idoneo.

Art. 2.11.1 – Cosa Assicuriamo

Convenuto tra le parti che per nucleo familiare si intende "l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia, o che in forza di un rapporto personale con l'assicurato, duraturo, documentato e socialmente acclarato, sono con lui stabilmente conviventi", **Bene Assicurazioni con il limite massimo di 250.000 euro per ogni sinistro**, si obbliga a tenere indenne il nucleo familiare del proprietario del veicolo assicurato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, inerente la vita privata, le vacanze, la pratica di sport e il tempo libero..

Premesso che ciò che non espressamente escluso dall'articolo seguente o dal presente articolo è coperto dalla presente garanzia, si evidenziano alcune ipotesi di responsabilità civile assicurate con il presente contratto:

1. proprietà ed uso di velocipedi (comprese le biciclette elettriche);
2. uso di monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;
3. proprietà ed uso di imbarcazioni a remi o a vela, compreso il wind-surf, di lunghezza non superiore a 6,5 metri;
4. fatto dei figli minori di cui i genitori debbano rispondere, escluso la messa in movimento o in circolazione di veicoli o natanti;
5. danni causati da cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, e gatti;
6. uso degli apparecchi domestici installati sul veicolo, tende, antenne, barbecue, attrezzature da campeggio in genere;
7. somministrazione di cibi e bevande preparati o somministrati dall'assicurato;
8. danni materiali e diretti da incendio, esplosione o scoppio, di quanto detenuto dall'assicurato, ancorché causato da gas (non da autotrazione) utilizzato dagli impianti di servizio del veicolo assicurato. Relativamente a tale garanzia, per danni a cose, **il massimale di polizza si intende ridotto al 20%**.

La garanzia è prestata con una franchigia di 250 euro.

Art. 2.11.2 – Cosa non assicuriamo (esclusioni)

L'assicurazione non comprende i danni:

- a. **causati a meno di 100 Km dall'indirizzo di residenza dell'assicurato**
- b. **a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose che l'assicurato detenga a qualunque titolo;**

- c. causati dal veicolo e i danni al veicolo stesso;
- d. derivanti dalla proprietà o altri diritti reali/uso di immobili e dei relativi impianti fissi, pertinenze e dipendenze;
- e. derivanti dalla proprietà, custodia e uso di animali;
- f. da partecipazione ad attività sportive, gare ed allenamenti compresi, svolti a livello professionistico o con l'ausilio di mezzi a motore, nonché dalla pratica del paracadutismo, deltaplano, parapendio e sport aerei in genere;
- g. da attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
- h. da furto;
- i. per rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti di cui al Codice delle Assicurazioni o dal veicolo anche se non in circolazione. Sono altresì esclusi i danni da impiego di aerei, compresi i trasportati;
- j. subiti e causati da collaboratori di fatto o da minori in affidamento anche temporaneo;
- k. da detenzione o da impiego di esplosivi:
- l. derivanti dall'esercizio della caccia;
- m. derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
- n. derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato;
- o. da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- p. da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
- q. da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- r. da inquinamento e contaminazione in genere;
- s. da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- t. connessi con l'utilizzo di internet;
- u. derivanti dal dovuto pagamento a titolo sanzionatorio (multe, ammende, penali) e a titolo non risarcitorio, danni punitivi di qualunque natura, nonché i danni che comportano perdite pecuniarie ovvero non comportanti danni corporali e/o materiali;
- v. di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivante dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- w. da discriminazione psicologica, razziale, sessuale o religiosa;
- x. da utilizzo di organismi geneticamente modificati, anche per l'alimentazione animale;
- y. non materiali e/o perdite (esclusivamente patrimoniali) derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi, ed ogni danno da interruzione e/o sospensione di attività produttive, commerciali, agricole e di servizi ad esse conseguenti e no.

CAPITOLO 3 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 3.1 – Cosa assicuriamo

Bene Assicurazioni assicura il legittimo Conducente del Veicolo Assicurato, nei limiti delle Somme assicurate, dagli Infortuni che possa subire:

- durante la Circolazione sia su area pubblica che privata;
- in caso di fermo per avaria, durante lo svolgimento delle operazioni necessarie, per mettere il Veicolo in condizioni di marcia, spostarlo dal flusso di traffico oppure reinserirlo nel flusso medesimo;
- in occasione della salita e della discesa dal Veicolo stesso.

La garanzia opera per Infortuni subiti in occasione degli eventi assicurati anche se derivanti da:

- a) colpa grave dell'Assicurato;
- b) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che non vi abbia preso parte attiva;
- c) atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- d) asfissia non dipendente da malattia;
- e) avvelenamento acuto o lesioni da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- f) annegamento, assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore;
- g) Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- h) affezioni conseguenti a morsi o punture di animali, con esclusione della malaria;
- i) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti e delle ernie, salvo le ernie addominali da sforzo limitatamente al caso di invalidità permanente, se prevista dal Contratto.

L'Assicurazione è operante per gli Infortuni derivanti da stato di guerra, dichiarata e non, e di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, se ed in quanto l'Assicurato risulti interessato dallo scoppio dei menzionati eventi mentre si trova all'estero in un Paese diverso dalla Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, sino ad allora in pace.

L'Assicurazione è valida sempreché vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo.

Art. 3.2 – Cosa non assicuriamo

L'Assicurazione non è operante per:

- a) **partecipazione a gare o competizioni sportive, ed alle relative prove e allenamenti, che prevedano l'uso di Veicoli o natanti a motore;**
- b) **gli Infortuni conseguenti al mancato utilizzo del Veicolo secondo le disposizioni previste dal Codice della Strada e delle eventuali specifiche norme relative al Veicolo stesso.**
- c) **gli Infortuni conseguenti a reati o ad azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato. Sono compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato stesso;**

- d) gli Infortuni subiti da persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, allucinogeni, farmaci, sostanze psicotrope), sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità: schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali;
- e) gli Infortuni occorsi sotto l'influenza di sostanze psicoattive (alcolici, stupefacenti, farmaci, sostanze psicotrope);
- f) gli Infortuni occorsi durante la guida di Veicoli causati da crisi epilettiche dell'Assicurato;
- g) gli Infortuni occorsi alla guida di Veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia, è compreso l'Infortunio subito dall'Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni e purché in possesso, al momento del Sinistro, dei requisiti per il rinnovo;
- h) gli Infortuni accaduti durante lo svolgimento di servizi resi in corpi militari;
- i) gli Infortuni causati da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio indennizzabile a termini di Polizza;
- j) le conseguenze dirette od indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), nonché da campi elettromagnetici;
- k) le conseguenze di guerre dichiarate e non, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- l) gli Infortuni occorsi a seguito di terrorismo, sabotaggio, Atto vandalico, attentati, aggressioni o atti di violenza che abbiano una motivazione politica, sociale o sindacale che risultino dalla partecipazione attiva e volontaria dell'Assicurato a detti atti.

Sono in ogni caso esclusi gli Infortuni subiti da soggetti che, al momento del Sinistro, risultassero alla guida del Veicolo indicato in Polizza contro la volontà dell'Assicurato.

Art. 3.3 – Morte

Qualora l'Infortunio abbia come conseguenza la morte dell'Assicurato, Bene Assicurazioni corrisponde la Somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di individuazione, agli eredi legittimi o testamentari.

L'Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per Infortunio; tuttavia, se dopo il pagamento dell'Indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza del medesimo Infortunio, l'Assicurato muore entro 2 anni dall'Infortunio (anche se nel frattempo la Polizza sia scaduta), Bene Assicurazioni corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'Indennizzo pagato e la Somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

Qualora in conseguenza di un medesimo evento si verifichi la morte dell'Assicurato unitamente a quella del rispettivo coniuge o convivente *more uxoria*, le quote di Indennizzo spettanti a termini di Contratto ai figli minori o portatori di *handicap* dell'Assicurato verranno raddoppiate restando però inteso che il maggiore esborso di Bene Assicurazioni non potrà comunque superare

l'importo complessivo di 200.000 euro qualunque sia il numero dei beneficiari minorenni o portatori di *handicap*.

Art. 3.4 – Invalidità permanente

Qualora l'Infortunio abbia come conseguenza un'invalidità permanente dell'Assicurato, entro 2 anni dal giorno dell'Infortunio, Bene Assicurazioni corrisponde l'Indennizzo secondo i seguenti criteri:

- se l'Infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente totale viene corrisposta la Somma assicurata;
- se l'Infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente parziale, accertata secondo i criteri indicati nella seguente Tabella di Valutazione, l'Indennizzo viene calcolato sulla Somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delle seguenti menomazioni:

TABELLA DI VALUTAZIONE	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:	% Invalidità
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
anchilosi della scapolo-omero con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
paralisi completa del nervo radiale	35%
paralisi completa del nervo ulnare	20%
amputazione di un arto inferiore:	
- al di sopra della metà della coscia	70%
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio	60%

- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
amputazione di:	
- un piede	40%
- ambedue i piedi	100%
- un alluce	5%
- un altro dito del piede	1%
- una falange dell'alluce	2,5%
ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile	Max 10%
anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35%
anchilosi del ginocchio in estensione	25%
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica	15%
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno	15%
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:	
- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale	5%
- dodicesima dorsale	10%
- una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Art. 3.5 – Franchigia sull'Invalidità Permanente

L'invalidità permanente per Infortunio può essere prestata con l'applicazione:

- di una Franchigia al **3%**:
 - per invalidità permanente inferiore o uguale al 3% non è dovuto alcun Indennizzo;
 - per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 10%, l'Indennizzo verrà liquidato solo sul grado di invalidità permanente accertato eccedente il 3%;
 - per invalidità permanente superiore al 10% l'Indennizzo viene riconosciuto senza l'applicazione di alcuna Franchigia;
 - per invalidità permanente superiore al 60% viene liquidata l'intera Somma assicurata.

- di una Franchigia allo **0%**:
 - sulla parte fino a 50.000 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto **senza applicazione della Franchigia**, sul grado di invalidità permanente accertato;
 - sulla parte oltre i 50.000 euro di somma assicurata l'indennizzo è dovuto con applicazione, sul grado di invalidità permanente accertato, di una **franchigia pari al 3%**.

CAPITOLO 4 – TUTELA LEGALE

Si precisa che Bene Assicurazioni – in forza di una Convenzione – ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona
Telefono: +39 02 814 800 72 e-mail: sinistri@das.it – sito web www.das.it (di seguito denominata “D.A.S.”).

A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri, secondo quanto indicato all’Art. 6.22.

Art. 4.1 – Oggetto dell’Assicurazione

Bene Assicurazioni assume a proprio carico, **nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza**, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti delle persone assicurate, conseguente a un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- di assistenza in sede stragiudiziale;
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- processuali nel procedimento penale (Art. 535 del Codice di Procedura Penale) (in questo caso il massimale indicato in polizza si intende raddoppiato);
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, **sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;**
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, **posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;**
- per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, Bene Assicurazioni assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative;**
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.000 euro;**
- **l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di 10.000 euro. L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di Bene Assicurazioni a condizione che venga garantita a Bene Assicurazioni stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a Bene Assicurazioni entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali Bene Assicurazioni conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.**

Art. 4.2 – Ambito e garanzie

Art. 4.2.1 – Forma di garanzia Easy

La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo assicurato in Polizza:

- a) siano sottoposte a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione. La garanzia è immediatamente operante anche in seguito a imputazione per guida in stato di Ebbrezza, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 4.5, **purché sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico non superiore a 1,5 g/l;**
- b) subiscano danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi, con la precisazione che:
 - **secondo la procedura ex Art. 148 D. Lgs. n. 209/05:** sono compresi i danni subiti alle persone e alle cose di loro appartenenza;
 - **secondo la procedura ex Art. 141 D. Lgs. 209/05:** sono compresi i danni alla persona e/o alle cose subiti dal terzo trasportato;
- c) debbano presentare ricorso contro la Sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, **irrogate in conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente e connesso allo stesso.**

Art. 4.2.2 – Forma di garanzia Premium

In estensione a quanto previsto dalla forma di garanzia Easy, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del Veicolo assicurato:

- a) subiscano danni extracontrattuali alla persona e/o a cose per fatti illeciti di Terzi a seguito di Incidente gestito con qualsiasi procedura di Risarcimento;
- b) debbano presentare istanza per ottenere il dissequestro del Veicolo coinvolto in un Incidente con Terzi;
- c) debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Tale garanzia è validamente prestata solo quando l'applicazione della Sanzione amministrativa sia connessa ad un Incidente, purché detta sanzione sia correlata alla dinamica del Sinistro e all'attribuzione della responsabilità.

- d) Bene Assicurazioni garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano la Sanzione amministrativa accessoria di decurtazione di punti dalla loro patente di guida, **quando l'applicazione della sanzione sia conseguenza diretta ed esclusiva di Incidente:**
1. il rimborso, **fino a un massimo di 250 euro**, delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
 2. il rimborso, **fino a un massimo di 500 euro**, delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.
- e) debbano sostenere controversie civili di natura contrattuale, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato **purché il valore in lite sia superiore a 250 euro**. Sono comprese le controversie relative alla vendita del Veicolo e all'acquisto di un nuovo Veicolo;
- f) debbano presentare opposizione avanti all'Autorità competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, quando la sanzione non sia connessa a un Incidente, o non sia correlata alla dinamica del Sinistro e all'attribuzione della responsabilità, **ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso e l'ammontare della sanzione sia superiore a 100 euro D.A.S.** provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla predisposizione dell'opposizione e/o del ricorso, **restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere al deposito o alla presentazione dello stesso agli Uffici competenti;**
- b) debbano proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti o provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca del documento di licenza di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada;
- c) debbano presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale contro un'asserita non legittima variazione dei punti relativi alla propria patente di guida da parte dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida;
- d) debbano predisporre reclamo o ricorso contro l'avviso di accertamento di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa automobilistica (bollo auto). Bene Assicurazioni provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla predisposizione del reclamo ai sensi di quanto previsto all'Art. 17-*bis* del D. Lgs. 31/12/1992 n. 546 e successive modifiche, e del ricorso, **restando a carico dell'Assicurato l'onere di provvedere alla presentazione o al deposito degli stessi agli uffici competenti.**
- e) Bene Assicurazioni garantisce inoltre, nel caso in cui le persone assicurate subiscano una decurtazione di punti dalla loro patente di guida in conseguenza di violazione del Codice della Strada commessa successivamente alla decorrenza della Polizza:
1. il rimborso, **fino a un massimo di 500 euro** delle spese sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti, organizzato da un'autoscuola o da altri soggetti autorizzati;
 2. il rimborso, **fino a un massimo di 1.000 euro** delle spese sostenute per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente di guida a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, a condizione che l'Assicurato che ne aveva la possibilità abbia prima partecipato a un corso di aggiornamento.

Art. 4.2.3 – Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, Bene Assicurazioni offre un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie previste dalla forma di garanzia sottoscritta. L'Assicurato potrà accedere al servizio D.A.S. contattando il Numero +39 02 814 800 72 in orario d'ufficio [dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00].

Art. 4.3 – Dove operano le garanzie

Le garanzie riguardano i Sinistri che si verificano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- In tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi Extraeuropei nel bacino del Mar Mediterraneo, nell'ipotesi di danni extracontrattuali e di Procedimento penale;
- In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nel caso di vertenze di natura contrattuale e per opposizione a sanzioni amministrative.

Art. 4.4 – Persone assicurate

La garanzia è operante a favore del Proprietario, del locatario in base a un Contratto di noleggio o *leasing*, del Conducente autorizzato e dei trasportati del Veicolo indicato in Polizza.

Le garanzie operano inoltre a favore del Contraente come persona fisica, delle persone che rientrano nel suo stato di famiglia e dei conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico, per gli eventi che li coinvolgono alla guida di Veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria e nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

Art. 4.5 – Esclusioni

Bene Assicurazioni non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati, nel caso in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, e per il pagamento del contributo unificato.

La garanzia è esclusa:

- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, scioperi e serrate;
- per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto all'Art. 4.2.1 lett. c) 4.2.2 lett. e) – f) e Art. 4.2.3 lett. i) – j) – k) – l).

La garanzia è inoltre esclusa se:

- il Veicolo non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria R.C.A.;
- il Veicolo è usato in difformità rispetto all'uso indicato nel libretto di circolazione;
- il Veicolo è utilizzato in gare o competizioni sportive;
- il Conducente:
- non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigente;
- guida il Veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta;
- non ottempera agli obblighi stabiliti in patente;

- Se tuttavia il Conducente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida non ha ancora ottenuto la patente o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 (sessanta) giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante;

Qualora il Conducente sia sottoposto a Procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di Ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, o guidi sotto l'influenza di Sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt. 186-186 bis e 187 C.d.S. o nei casi di inosservanza degli obblighi di cui all'Art. 189 C.d.S. (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di Polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tali ipotesi, Bene Assicurazioni rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa.

CAPITOLO 5 – ASSISTENZA

Art. 5.1 – Rischio Assicurato

Bene Assicurazioni si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato, nei limiti delle singole prestazioni nonché alle condizioni che seguono, una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi fortuiti previsti nelle prestazioni descritte nel successivo Art. 5.2, sulla base della forma che risulta scelta nel Simplo di Polizza.

Art. 5.2 – Prestazioni

Valida solo per i camper con un peso a pieno carico ≤ 35 q.li)

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

B1 Soccorso Stradale

In caso di guasto meccanico o elettrico, Incidente, Furto totale, tentato o parziale, Rapina tentata o parziale, incendio, foratura degli pneumatici, perdita chiavi, batteria di avviamento scarica, mancanza di carburante, esaurimento della carica del Battery Pack (solo per i BEV), la Struttura Organizzativa provvederà al traino del Veicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino al punto di assistenza scelto dall'Assicurato **entro un raggio di 50 km** dal luogo di fermo del Veicolo.

Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il Veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia del Veicolo.

Sono incluse nel Massimale le spese per il traino di eventuali roulotte e rimorchi.

Le eventuali spese eccedenti i Massimali restano a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

Esclusivamente per i veicoli elettrici, In caso di immobilizzo del veicolo a seguito di esaurimento della carica del Battery Pack, qualora non sia stato possibile effettuare la ricarica sul posto come previsto dall'articolo B3. OFFICINA MOBILE IN ITALIA, la Struttura organizzativa invierà all'assicurato (tenendone a carico i costi) il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di ricarica pubblico o presso l'officina della casa costruttrice purché nel raggio chilometrico previsto nella prestazione.

B2 Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

A seguito di Incidente da Circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di 700 euro IVA inclusa per Sinistro**.

Le eventuali spese eccedenti i Massimali restano a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

B3 Officina mobile in Italia

Qualora, a seguito di guasto meccanico o elettrico, batteria di avviamento scarica, esaurimento del carburante, rottura o foratura pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente La Struttura Organizzativa provvederà all'esecuzione sul luogo del Sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione, i cui tempi di esecuzione **non siano superiori a 30 minuti** e che consentano al Veicolo di riprendere la marcia.

I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione dello pneumatico in dotazione al Veicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante e degli pneumatici eventualmente sostituiti.

Esclusivamente per i veicoli elettrici, qualora a seguito di esaurimento della carica del Battery Pack il veicolo risulti immobilizzato nelle città di **Milano, Torino, Bologna e Roma**, la Struttura Organizzativa invierà sul luogo dell'immobilizzazione del veicolo un'Officina Mobile che provvederà con apposito generatore di corrente a ricaricare sul posto la batteria di trazione del veicolo, fino a un massimo di 30 minuti o di 5 kWh di energia così da permettere di raggiungere autonomamente la più vicina stazione di ricarica disponibile.

Se non fosse possibile effettuare la ricarica sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il trasferimento del veicolo fino alla più vicina stazione di ricarica, secondo le modalità di erogazione previste dall'Art. B1. SOCCORSO STRADALE".

B4 Servizio taxi in Italia

In caso di fermo auto che preveda il rilascio della vettura sostitutiva, l'Assicurato ha diritto al servizio taxi per raggiungere - dal luogo del fermo del Veicolo - l'officina dove è ricoverato il Veicolo o la stazione di noleggio dove è stato prenotato il Veicolo sostitutivo. La Struttura Organizzativa terrà a suo carico le spese del taxi, **fino ad un importo massimo di 50 euro IVA inclusa**.

B5 Autovettura sostitutiva

In caso di Guasto, se la riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di pari cilindrata, **fino a 1.600 cc., per un Massimo di 7 giorni**.

In caso di Incidente, tentativo di Furto, se la riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della Casa Costruttrice certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione una vettura di pari cilindrata, **fino a 1.600 cc., per un massimo di 15 giorni**.

In caso di Furto totale, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato una vettura di pari cilindrata, **fino a 1.600 cc., per un massimo di 40 giorni.**

La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di ordinaria manutenzione o in caso di immobilizzo roulotte o rimorchio.

L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una somma a titolo di cauzione tramite carta di credito.

Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICHÌ AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

B6 Rientro, proseguimento o pernottamento di albergo

Se il Veicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 chilometri dal luogo di residenza del Conducente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l'una all'altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa **con il limite complessivo di 600 euro IVA inclusa:**

- rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia;
- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio;
- pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il Veicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi del Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio **carico fino ad un Massimale di 100 euro IVA inclusa per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di 600 euro IVA inclusa.**

B7 Viaggio per il recupero del Veicolo riparato o ritrovato dopo il Furto

Qualora, il motoveicolo assicurato, in conseguenza di incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in

cui il motoveicolo Assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del motoveicolo Assicurato riparato o ritrovato,

tenendo Bene Assicurazioni a proprio carico il relativo costo **fino ad un Massimale di 500 euro IVA compresa.**

B8 Recupero del Veicolo riparato o ritrovato dopo il Furto in Italia

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il Veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 36 ore, oppure in caso di Furto il Veicolo assicurato venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo assicurato dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Bene Assicurazioni, **fino ad un massimo di 500 euro IVA inclusa per Sinistro e per anno assicurativo.**

Qualora il valore commerciale del Veicolo assicurato, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Bene Assicurazioni a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del Veicolo assicurato dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato. Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

B9 Rimpatrio del Veicolo dall'estero

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, il Veicolo assicurato resti immobilizzato all'estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio oppure, in caso di Furto o Rapina, il Veicolo assicurato venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo Assicurato dal luogo di giacenza al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Bene Assicurazioni.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del Veicolo assicurato dopo il Sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Bene Assicurazioni a proprio carico il relativo costo fino alla

concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del Veicolo Assicurato dopo il Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

B10 Demolizione del Veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del Veicolo Assicurato, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del Veicolo Assicurato mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo assicurato con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del Veicolo assicurato medesimo.

Gli eventuali costi di deposito del Veicolo assicurato rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo assicurato, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o Certificato di proprietà in originale;
- targhe del Veicolo Assicurato;
- In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo assicurato, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo assicurato, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo assicurato entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato avrà reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo assicurato, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo assicurato e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite lettera raccomandata a.r.. L'Assicurato prende atto che il Veicolo assicurato sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei Veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

B11 Disbrigo pratiche legali in caso di Furto

Qualora, a seguito di Furto totale del Veicolo assicurato, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del Veicolo assicurato ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito, la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirlo, l'originale della denuncia rilasciata dalle Autorità competenti e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

Bene Assicurazioni terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

B12 Abbandono legale

Qualora, nei casi previsti dalla precedente prestazione di cui al punto B9 "Rimpatrio del Veicolo dall'estero" il valore commerciale del Veicolo assicurato, dopo il Sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione di cui al punto B9 "Rimpatrio del Veicolo dall'estero" provvederà ad organizzare la demolizione del Veicolo assicurato ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Struttura Organizzativa a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto.

Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.

B13 Consulenza medica

Qualora a seguito di Infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

B14 Invio di un'autoambulanza in Italia

Qualora a seguito di Infortunio, causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo Bene Assicurazioni a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di 300 euro IVA inclusa**.

B15 Rientro sanitario

Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di

telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Bene Assicurazioni, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.

Bene Assicurazioni, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

B16 Rientro salma

Qualora, a seguito di Incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Bene Assicurazioni a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di 5.000 euro IVA inclusa** ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

B17 Viaggio di un familiare

Qualora, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, l'Assicurato necessiti di un ricovero in Istituto di cura **per un periodo superiore a 7 giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato. Bene Assicurazioni terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

B18 Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.

Bene Assicurazioni terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di 500 euro IVA inclusa per Sinistro**.

Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

B19 Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di 2.000 euro IVA inclusa per Sinistro**.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

B20 Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di Sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di 1.500 euro IVA inclusa per Sinistro**.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

B21 Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 5.000 euro IVA inclusa per Sinistro** tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

B22 Interprete all'estero

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarlo, tenendone la Struttura Organizzativa a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore per Sinistro**.

B23 Supporto h24 (ventiquattro) Compilazione Modello CAI

A seguito di Incidente avvenuto in Italia, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CAI; tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

B24 Autista a disposizione

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo per malattia, Infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, Bene Assicurazioni, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il Veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla Carta di Circolazione, fino alla residenza dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del Veicolo.

D – TRUCK PRO

Valida solo per i camper con un peso a pieno carico > 35 q.li)

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA

D1 Soccorso stradale

In caso di Guasto, Incidente, Incendio, foratura, perdita chiavi, mancanza o errato carburante, la Struttura Organizzativa provvederà al traino del Veicolo fino al punto di assistenza più vicino o fino al punto di assistenza scelto dall'Assicurato **entro un raggio di 50 km** dal luogo di fermo del Veicolo.

Nel caso in cui il punto di assistenza prescelto sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il Veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo delle spese di custodia. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa per la custodia del Veicolo.

Sono incluse nel Massimale le spese per il traino di eventuali roulotte e rimorchi.

Le eventuali spese eccedenti i Massimali restano a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

D2 Recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale

A seguito di Incidente da Circolazione, la Struttura Organizzativa provvederà anche al recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale tenendo a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di 700 euro IVA inclusa per Sinistro**.

Le eventuali spese eccedenti i Massimali restano a carico dell'Assicurato che pagherà sul posto al soccorritore intervenuto.

D3 Officina mobile in Italia

La Struttura Organizzativa provvederà all'esecuzione sul luogo del Sinistro, quando le circostanze ne rendano possibile la realizzazione, di piccoli interventi di riparazione (inclusa la sostituzione della batteria), i cui tempi di esecuzione **non siano superiori a 30 minuti** e che consentano al Veicolo di riprendere la marcia.

La prestazione è valida anche nei casi di forti e improvvise neviccate per il montaggio di catene da neve.

I costi della manodopera per effettuare i piccoli interventi di riparazione o sostituzione dello pneumatico in dotazione al Veicolo sono a carico della Struttura Organizzativa. Sono invece a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio, del carburante e degli pneumatici eventualmente sostituiti.

D4 Spese di rimessaggio

Qualora a seguito di guasto o Incidente da Circolazione, il Veicolo subisca un Danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo, tenendo a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di 300 euro IVA inclusa** per Sinistro.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza del proprietario del Veicolo così come risultante dalla Carta di Circolazione.

LE SEGUENTI PRESTAZIONI SONO OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO

D5 Rientro, proseguimento o pernottamento in albergo

Se il Veicolo risulti immobilizzato o non immediatamente riparabile oltre 50 (cinquanta) chilometri dal luogo di residenza del Conducente la Struttura Organizzativa metterà a disposizione degli occupanti, una delle seguenti prestazioni, alternative l'una all'altra, ponendone il costo a carico della Struttura Organizzativa:

- rientro degli occupanti del Veicolo: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di rientrare ai propri luoghi di residenza in Italia, con il limite di **250 euro IVA inclusa**;

- proseguimento del viaggio: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto, per consentire loro di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio, con il limite di **250 euro IVA inclusa**;
- pernottamento in albergo: un pernottamento (prima colazione inclusa) in un albergo del luogo, in attesa che il Veicolo venga riparato. Non sono contemplati i fermi Veicolo per indisponibilità dei pezzi di ricambio.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico fino ad un Massimale di **100 euro IVA inclusa** per persona e comunque non oltre il limite complessivo suddetto di **500 euro IVA inclusa**.

D6 Viaggio per il recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto

Qualora, il Veicolo assicurato, in conseguenza di incendio, guasto, Incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo assicurato sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo assicurato riparato o ritrovato, tenendo Bene Assicurazioni a proprio carico il relativo costo.

D7 Demolizione del Veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del Veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del Veicolo assicurato mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo assicurato con carro attrezzi, alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico ed alla demolizione del Veicolo assicurato medesimo.

Gli eventuali costi di deposito del Veicolo assicurato rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna dell'autoveicolo Assicurato, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o Certificato di proprietà in originale;
- targhe dell'autoveicolo;
- in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
- codice fiscale (fotocopia);

- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna dell'autoveicolo assicurato, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione dell'autoveicolo assicurato, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione dell'autoveicolo assicurato entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo assicurato, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico dell'autoveicolo assicurato e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata a.r.. L'Assicurato prende atto che l'autoveicolo assicurato sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei Veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

D8 Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

D9 Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da Incidente Stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo Assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Bene Assicurazioni, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei.

Bene Assicurazioni, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

D10 Rientro salma

Qualora, a seguito di Incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Bene Assicurazioni a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di 2.500 euro IVA inclusa** ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

D11 Anticipo spese di prima necessità e mediche

Qualora in conseguenza di Sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di 3.000 euro IVA compresa** per Sinistro.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

D12 Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un massimo di 500 euro IVA inclusa** per Sinistro.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

D13 Anticipo delle cauzioni civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente Stradale nel quale sia stato coinvolto il Veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, **fino ad un massimo di 3.500 euro IVA compresa** per Sinistro per la cauzione civile.

Poiché la prestazione rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo.

D14 Invio Medicinali

Qualora, a seguito di infortunio conseguente ad Incidente da Circolazione, l'Assicurato necessiti per le cure del caso, secondo parere medico, di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia irreperibili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei medicinali e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Struttura Organizzativa.

La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei medicinali e delle spese doganali.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato (conducente del Veicolo ed eventuali trasportati).

D15 Invio Pezzi di Ricambio

Qualora il Veicolo assicurato sia inutilizzabile per uno dei casi per i quali è prestata la garanzia ed i pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a reperirli, ad acquistarli e ad inviarli con il mezzo più rapido, presso l'officina ove è ricoverato il Veicolo assicurato, tenuto conto, in caso d'immobilizzo all'estero, delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Poiché l'acquisto dei pezzi di ricambio rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla Struttura Organizzativa, per la restituzione dell'anticipo. All'atto della richiesta l'Assicurato deve fornire i seguenti dati:

- marca e modello del Veicolo Assicurato;
- numero di telaio (completo di prefisso);
- anno di fabbricazione del Veicolo Assicurato;
- cilindrata e tipo di motore.

Entro 10 giorni dalla richiesta di restituzione, l'Assicurato deve rimborsare alla Struttura Organizzativa il costo dei pezzi di ricambio ai prezzi di listino e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi o impedimenti dovuti alla cessata fabbricazione da parte della Casa costruttrice o alla irreperibilità dei pezzi di ricambio.

D16 Interprete all'estero

Se, in caso di arresto o minaccia d'arresto dell'Assicurato o di sequestro del Veicolo in seguito ad Incidente, l'Assicurato si trovi in difficoltà per problemi di lingua, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone a proprio carico l'onorario **fino ad un massimo di 8 ore lavorative**.

D17 Trasferimento ospedaliero

Qualora il Veicolo abbia subito un Incidente, in seguito al quale il conducente o gli eventuali trasportati abbiano subito un infortunio non curabile, nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella Regione della sua residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante; la Struttura Organizzativa provvede a:

- individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'Istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'Assicurato;
- organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
 - aereo sanitario;
 - aereo di linea, in classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, in prima classe;
 - autoambulanza;
- assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in paesi europei.

L'Assicurato deve comunicare telefonicamente alla Struttura Organizzativa la patologia da cui è affetto ed indicare nominativo e recapito del suo medico curante.

Esclusioni specifiche

Non danno luogo alla prestazione:

- \ in cui il trasporto implichi la violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali.

La prestazione è operante quando il Sinistro si verifica in Italia e all'estero.

Art. 5.3 – Rischi esclusi dall'Assicurazione

Esclusioni

L'Assistenza è esclusa con riferimento ai danni derivanti da:

- a) **guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, o causati dall'intervento di autorità governative o per forza maggiore, conseguenze dirette ed indirette di trasmutazione dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- b) **conduzione del Veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;**
- c) **atti dolosi dell'Assicurato ivi compreso il suicidio o il tentativo di suicidio;**
- d) **non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore;**
- e) **partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, e relative prove ed allenamenti;**
- f) **uso improprio del Veicolo;**
- g) **frode o possesso illegale del Veicolo.**

Forza maggiore e causa non imputabile

Bene Assicurazioni non assume responsabilità:

- a) per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi;
- b) per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'Assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Art. 5.5 – Estensione territoriale

L'Assicurazione Assistenza avrà vigore in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano Europa e Paesi Carta Verde.

Art. 5.6 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), l'Assicurato dovrà telefonare al seguente numero dall'Italia e dall'Estero:

800 327605 dall'Italia e +39 02 24128391 dall'Estero

In caso d'impossibilità nel contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa potrà farlo tramite fax al n. 02/24128245.

L'Assicurato dovrà comunicare con precisione:

- 1) Il tipo di assistenza di cui necessita
- 2) Nome e Cognome
- 3) Modello e targa del Veicolo
- 4) Chilometri del Veicolo
- 5) Indirizzo del luogo in cui si trova
- 6) Il suo recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.



Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
Sede legale e direzione generale
Via dei Valtorta, 48 - 20127 Milano (MI)

Codice fiscale e partita IVA n. 09599100964
Capitale sociale 25.199.000 euro i.v.

www.bene.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni
con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016

Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180